



Comune di Gessate

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 del 27-02-2020

sulla proposta n. 21 del 21-02-2020

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 18:30, presso la sede municipale, appositamente convocati, si sono riuniti gli assessori comunali, per deliberare sulle proposte all'ordine del giorno della seduta.

Dei componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

MANTEGAZZA LUCIA	P
DEPONTI MARIA STELLA	P
VALVASSORI AMOS	P
PAPARO CIRO	P
CRISTINA REGGIANI SANDRO	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco MANTEGAZZA LUCIA e partecipa il Segretario Comunale GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27-02-2020

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2020

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, la proposta di deliberazione n. 21 del 21-02-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 21 del 21-02-2020 relativa l'oggetto, a norma del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

VISTO il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni;

VISTO l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha abrogato l'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'Imposta Municipale Secondaria, confermando quindi la vigenza dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede "*In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 che ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- che a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

VISTO l'art. 1, comma 919, della Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 che prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”*;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha incrementato il gettito relativo all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 applicando la maggiorazione del 30%, come approvato con deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 917, della Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 che prevede che *“In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva”*;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

ATTESO che l'art. 42, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esclude dalla competenza dei consigli comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

VISTO l'articolo 172 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità del Comune;

RICHIAMATO l'art. 48, co.1 del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale la Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali;

VISTO l'art. 36 dello Statuto comunale rubricato "Le funzioni e le competenze della Giunta Comunale";

VISTO l'art. 3 del "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi" in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voto unanime favorevole, espresso in forma palese,

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni in vigore per l'anno 2019, così come approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17 febbraio 2019 ed indicate nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 507/1993, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal 1° gennaio 2020;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
5. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
6. Di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente, verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ALLEGATI:

- (A) - Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (B) - Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell'art.49, co.1 del T.U.E.L.
- (C) - Tariffe ICP e DPA anno 2020

* * *

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
D.ssa MANTEGAZZA LUCIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Comunale
Dr. GIULIANI ENRICO MARIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005